



ORDINANZA N. 156 DEL 16/05/2016

Oggetto: DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' BALNEARE E ELIOTERAPICA LUNGO IL LITORALE DEL COMUNE DI SARZANA.

IL DIRIGENTE

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-recreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo e delle zone di mare territoriale limitatamente agli ambiti di competenza amministrativa e territoriale di questo Ente;

VISTI:

1. il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
2. il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997 n. 59";
3. la Legge regionale 28/04/1999 n. 13 ad oggetto "Disciplina delle funzioni in materiali difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti", come modificata ed integrata dalla Legge regionale 3/01/2002 n. 1, dalla Legge regionale n. 21/2006, dalla Legge regionale n. 22/2008, dalla Legge regionale n. 67/2009;
4. il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 09/04/2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 – parte II del 2 Maggio 2002;
5. le "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e i criteri per la concessioni di nuovi stabilimenti balneari" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21/05/2004;
6. il D.L. n. 194 del 30/12/2009 ad oggetto "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" e s.m.i.;
7. la Legge 4/12/1993 n. 494 e s.m.i. ad oggetto " Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5/10/1993 n. 400 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
8. la Legge n. 25/2010 ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 194/2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
9. il D.Lgs. 28/05/2010 n. 85 ad oggetto "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della Legge n. 42/2009";
10. la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
11. il D.Lgs. 30/12/1999 n. 507 ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25/06/1999 n. 205";
12. il Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116 ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla della qualità delle acque di balneazione ed abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
13. il D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011 ad oggetto "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" ed in particolare l'art. 11 dell'ALLEGATO 1;
14. la Legge Regionale 7/02/2008 n. 2 ad oggetto "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari" ed in particolare l'art. 60;
15. la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
16. il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle



- strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione”;
17. la circolare n.°69 del 08.04.2015, prot.M-Tra/Porti/36218, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto “Aggiornamenti relativi all’anno 2015 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime;
 18. la circolare prot. n. 38433/218 del 23/02/2005 ad oggetto “interventi sulle aree demaniali marittime a uso turistico – ricreativo in applicazione della normativa regionale vigente;
 19. la legge 8 luglio 2003 n. 172 – Disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del Turismo nautico;
 20. la Legge 5/02/1992 n. 104 ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 21. il D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15/03/1997 n. 59;
 22. la Legge Regionale 1/01/2007 n. 1 ad oggetto "Testo unico in materia del Commercio" e s.m.i.;
 23. la Legge Regionale n. 23 del 12/08/2011 “Modifiche L.R. n. 1/2007 anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006 relativa ai servizi nel mercato interno”;
 24. la L.R. n. 23 del 22.03.2000 ad oggetto “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e s.m.i.;
 25. il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche adottato con Deliberazione C.C. n. 43 del 10/07/2001;
 26. il D.L. 13/08/2011 n. 138 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011 n. 148) ed in particolare l'art. 3;
 27. la Legge 15/12/2011 n. 217 ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 ed in particolare l'art. 11;
 28. il D.L. 6/12/2011 n. 201 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità il consolidamento dei conti pubblici (convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214), in particolare l'art. 34;
 29. l’art. 1 comma 251 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007);
 30. l’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 ed il Regolamento Regionale n. 3 del 18/06/2007, Regolamento di attuazione dell’art. 5 comma 2 della L.R. 31/10/2006 n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ex art. 109 D.Lgs. 152/2006, così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 5/2011;
 31. il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 32. le nuove “Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15.02.2013 così come modificate dalla D.G.R. n. 1057 del 02.08.2013;
 33. le modifiche alle “Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate con D.G.R. n. 423 del 27.03.2015;
 34. la D.G.R. n. 424 del 27/03/2015 ad oggetto “Modifiche alle Linee Guida per spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con DGR 5212/04. Delibera di Approvazione”;
 35. la direttiva del Ministero dell'Interno di data 6 luglio 2015;
 36. la nota prot. 30798 del 07/08/2015 ad oggetto “Prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione nel periodo estivo” della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Spezia;



VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 28/11/2013 con il quale vengono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione per le funzioni in materia di demanio marittimo al Dirigente del Settore Attività Produttive;

VISTA la propria precedente Ordinanza di pari oggetto n. 135 del 16/05/2015;

CONSIDERATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni e che il Comune, in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopra citate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 82/2014 e ss.mm.ii. emessa dalla Capitaneria di Porto della Spezia in data 13/14/2014 che ha sostituito e abrogato le precedenti Ordinanze n. 93/09 e n. 80/13;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia;

EMANA LA SEGUENTE

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

ART. 1 – PERIODI DI APERTURA

1. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti, a scelta del concessionario, in uno dei seguenti periodi:
 - a) **nella stagione balneare** (dal 1/5 al 30/9);
 - b) **nel periodo dal 1/4** (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) **al 31/10**;
 - c) **tutto l'anno**.
2. Il concessionario/gestore dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata deve comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aeree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali intende effettuare l'attività elioterapica;

ART. 2 – APERTURA STAGIONE BALNEARE - REGOLE

1. La “stagione balneare” è compresa **tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno**;
2. In detto periodo presso le strutture balneari devono essere operativi i servizi di salvataggio “negli orari e con le modalità” indicate nella Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 82/2014 emessa dalla Capitaneria di Porto della Spezia e s.m.i.;
3. **Dal 1/6 al 15/9** lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo, come previsto dalla concessione demaniale marittima, e il totale funzionamento ai fini balneari;
4. lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata **devono rimanere aperti – senza interruzioni giornaliere** – dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
 - dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
 - dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.
5. salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare 45 (quarantacinque) gg prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro 45 (quarantacinque) gg successivi al giorno di chiusura



ART. 3 – APERTURA DAL 1/4 AL 31/10 - REGOLE

1. Nei periodi compresi **tra il 1 Aprile**, ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua, **al 30 Aprile e dal 01 Ottobre al 31 Ottobre** di ogni anno, lo stabilimento balneare e le spiagge libere attrezzate *potranno essere aperti AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ELIOTERAPICA*. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti “prescrizioni in materia di sicurezza” di cui all’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo della Spezia n. 82/2014 e s.m.i.

2. Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/5 – 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti - per almeno 3 (tre) giorni la settimana con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi - garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle 16,00 .

3. In detto periodo, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc...).

4. In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività

5. Nei periodi di apertura al pubblico per fini elioterapici i concessionari dovranno provvedere ad esporre, rispettivamente presso le strutture balneari, **oltre alla bandiera rossa, almeno due cartelli** (aventi dimensioni di 80x80 a carattere di almeno 5 cm), da sistemare uno all'ingresso della struttura (lato strada) e almeno uno in prossimità della battigia **che riportino la seguente dicitura**, riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute inglese, francese e tedesco

**ATTENZIONE – STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI:
BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

6. nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti – fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) - con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale;

7. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/9 e devono terminare entro il 15/11.

8. durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

ART. 4 – APERTURA ANNUALE - REGOLE

1. Fermo restando l'osservanza delle regole di cui al precedente art. 2. per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 30/9, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata *potranno essere aperti* – **PER ATTIVITA' ELIOTERAPICA** – anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti “prescrizioni in materia di sicurezza” di cui all’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo della Spezia n. 82/2014 e s.m.i. ;

2. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata **devono rimanere aperti** - senza interruzioni giornaliere - per tutta la stagione balneare (1/5 – 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata **devono rimanere aperti** - per almeno 3 (tre) giorni la settimana con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi - garantendo un orario minimo dalle 10,00 alle 16,00.

3. Gli impianti *potranno rimanere chiusi* - esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare - *per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione* per un massimo di 60 giorni all'anno;

4. nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti – fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) - con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale;

5. per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui al punto precedente, il Comune potrà richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

6. in tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possano indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc...),

7. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/3 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno iniziare in data successiva al 15/9 e devono terminare entro il 15/11.

8. durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

ART. 5 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza



emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge del Comune di Sarzana, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, e assolti i seguenti obblighi:

1. garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
2. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

E' VIETATO

A) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione, non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

B) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. Sulle spiagge libere attrezzate tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati e segnalati;

C) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata **fascia di transito**), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. Tale divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari o di spiagge libere attrezzate autorizzate a tenere impianti fissi. I concessionari, ai sensi di legge, devono: 1) adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma; 2) **consentire il libero e gratuito accesso e transito** nel caso in cui non ci siano indicati gli accessi pubblici, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di consentire balneazione;

D) campeggiare e/o accamparsi;

E) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate; dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di Handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;

F) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno;

G) per il periodo 1° aprile – 31 ottobre condurre sulle spiagge e sulle zone destinate alla balneazione cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e, i cani da salvataggio muniti da brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) – U.C.I.S (Unità Cinofila Italiana Soccorso) – S.I.C.S (Squadra Italiana cani di salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto assistenza bagnanti; i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree recintate – debitamente attrezzate e autorizzate per il ricovero temporaneo degli animali previo NULLA OSTA del Servizio Veterinario di cui all'art. 24 del RPV 320/1954 – da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le seguenti norme di conduzione di cani in spiaggia:

- Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina.
- L'accesso è proibito a cani con sindrome aggressiva.
- L'accesso è proibito a cani di sesso femminile durante il periodo estrale "calore".
- I cani devono essere regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive. L'accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.
- I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.
- I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
- I proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata ed eventuali docciature.
- I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia.
- Prima e dopo il bagno in mare, nel periodo di permanenza sulla spiaggia il cane deve essere necessariamente tenuto a guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 1,50.
- I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità Competenti.
- I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori.

H) l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata a parte, nelle fasce di mare di metri **200** dalle spiagge e di metri **100** dalle scogliere nel periodo compreso **tra le ore 8,30 e le ore 19,30** di ogni giorno; è consentita anche in tali orari – *da moletti e scogliere (naturali o artificiali) innanzi ai quali non siano presenti bagnanti* - la sola pesca con canna;

H.1. L'esercizio della pesca subacquea, regolamentata dagli artt. 128, 129, 130 e 131 del Regolamento della pesca approvato con D.P.R. 1639/1968 e s.m.i. e da apposita Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto della Spezia, è sempre vietata nelle acque antistanti le spiagge in presenza di bagnanti fino ad una distanza di metri 500 dalla riva; è vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica;

I) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;

J) usare altoparlanti, microfoni e simili per usi diversi da messaggi di urgenza e/o brevi comunicazioni;

K) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia; resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;

L) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;

M) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio Ambiente del Comune di Sarzana;



- N)** effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
- O)** durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- P)** utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
- Q)** Introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
- R)** Distendere o tingeggiare reti.

ART. 7

- DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI - - OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI -

A. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate.

- DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE -

1. Per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati od alla balneazione direttamente od indirettamente o con affidamento a terzi.
2. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito.
3. Il concessionario/gestore deve apporre, in modi ben visibili, nell'ambito della concessione apposito cartello con dicitura:

“SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA”

SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (ingresso, salvataggio, pulizia, servizi igienici) ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO

4. In conformità alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate" approvate dalla Regione Liguria con Deliberazione n° 512 del 21 maggio 2004 così come modificate da successiva D.G.R. n. 424 del 27.03.2015, il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:

- a. pulizia;
- b. sorveglianza;
- c. salvamento;
- d. servizi igienici;

Ai fini della soluzione di specifici problemi di sicurezza ed in relazione all'esistenza di specifica esperienza qualora un utente della spiaggia libera intenda installare nell'arco della giornata attrezzature proprie quali ad esempio sdraio, ombrelloni, sedie, tavoli, lettini, etc., le medesime devono rispettare le condizioni di sicurezza. In particolare gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore e quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale.



5. Nelle spiagge libere attrezzate:

1. le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione;
2. deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone disabili ai sensi della L.104/1992;
3. devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
4. è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al 50% (cinquanta per cento) delle attrezzature poste sull'arenile;
5. la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi, spogliatoi, docce, servizi, etc.), non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi;
6. tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
7. il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10 e comunque deve rispettare la convenzione sottoscritta con il Comune;
8. l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo la seguente modalità: le attrezzature possono essere collocate anche in assenza od attesa del cliente. In tal caso devono rispettare le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: 2,5 metri tra le file e 2 metri tra ombrelloni sulla stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze;
9. sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, immersioni, etc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 20% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

DISCIPLINA COMUNE

B. All'interno della stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre) **gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate** devono mettere in esercizio le attività NON oltre il 1 giugno, assicurando il completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;

C. durante il predetto periodo minimo di apertura le strutture balneari di cui al punto precedente dovranno assicurare la fruizione al pubblico delle stesse almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno; E' fatto obbligo esporre al pubblico in modo ben visibile l'orario di apertura e chiusura dello stabilimento balneare nel periodo obbligatorio di funzionamento delle strutture balneari;

D. Il concessionario/gestore dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata DEVE:

- a) assicurare l'organizzazione relativa alla SICUREZZA della balneazione con le modalità stabilite dalla AUTORITA' MARITTIMA con apposita Ordinanza n. 82/2014 emessa dalla Capitaneria di Porto della Spezia in data 13/14/2014;



- b)** durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
- c)** assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, etc..) per la risistemazione dell'arenile, *l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;*
- d)** munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- e)** mantenere durante il periodo di esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
- f)** comunicare, in forma scritta, almeno 10 gg prima dell'inizio dell'attività, all'Uff. Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria "il periodo e le modalità" con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
- g)** comunicare – **per gli impianti che optano per l'apertura annuale** – in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del comune "i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni", fermo restando che la somma dei periodi di chiusura NON potrà superare i 60 gg per anno;
- h)** assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- i)** effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione – non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, etc...) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
- l)** **garantire** durante il periodo di apertura dello stabilimento **il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia** antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione (ex art. 1, comma 251, lett. e) della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) **oltre alla fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;**
- m)** garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, etc.);
- n)** esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- o)** nel periodo - di apertura dell'attività elioterapica - esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile riportato nelle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" approvate dalla Regione Liguria) indicante il periodo e gli orari di apertura;
- p)** nel periodo - al di fuori della stagione balneare – nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es.: **forti mareggiate e/o forti piogge**):
- **devono** essere RIMOSSE tutte le attrezzature poste direttamente su l'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, etc...);
 - è **vietato** il noleggio/utilizzo di pattini, materassini, battelli di gomma e simili;
 - lo stabilimento **potrà** essere CHIUSO al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, etc...). In tal caso, il concessionario **dovrà** comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento, l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura, per comprovate



avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

q) durante la stagione balneare – nelle giornate di forte vento – i concessionari e/o gestori dovranno issare su apposita asta ben visibile una “bandiera rossa”: in tale circostanza è **vietato** il noleggio/utilizzo di pattini, materassini, battelli di gomma e simili;

E. il servizio di salvataggio è disciplinato con apposita Ordinanza di Sicurezza Balneare del Capo del Circondario Marittimo della Spezia n. 82/2014 e ss.mm.ii.;

F. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;

G. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.

H. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.

I. Pulizia dell'arenile:

A) il Comune posizionerà sull'arenile delle spiagge libere, in numero e luoghi adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 22/97;

B) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;

C) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, secondo necessità ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);

D) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia (da recuperare e smaltire);

E) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.

L. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

A) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la propria denominazione;

B) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere effettuata con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso di altezza massima pari a 1,30 mt, con esclusione di ogni materiale pericoloso;

C) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;

D) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;



M. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

- A) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- B) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato;

N. Lavori – dune di sabbia – a protezione delle strutture balneari presenti sul litorale di Marinella di Sarzana: come da Verbale di Conferenza di Servizi del 31.10.2014, detti lavori potranno aver luogo come segue:

- 1) *in presenza del possesso di regolare titolo demaniale e urbanistico-edilizio*, al fine di proteggere dalle mareggiate i manufatti autorizzati a rimanere in opera sull'arenile nel periodo invernale, **potranno essere realizzate barriere di sabbia (dune) di altezza massima di mt 1,50**, strettamente adiacenti ai manufatti stessi, in modo da non costituire una barriera di sabbia continua per tutto il tratto del litorale che, impedendo alla spiaggia di assumere la naturale configurazione di equilibrio rispetto alle ondate, rischia di generare fenomeni di erosione;
- 2) *mediante la presentazione*, a cura di ciascuna struttura balneare concessionaria di demanio marittimo, **di apposito modello di Segnalazione certificata di inizio lavori (SCIA) presente sul sito del Comune** nella sezione modulistica, **nel rispetto della altezza massima di mt 1,50, dell'obbligo di mantenere libero l'accesso ai varchi esistenti sul litorale nonché dell'utilizzo esclusivo di materiale della spiaggia libera**;

O. L'attività di locazione di canoe, pedalò e simili può essere svolta da persone che risultino già iscritte nei registri di cui all'art.68 Cod. Nav.;

SPIAGGE LIBERE

- 1) in assenza dell'approntamento del servizio di salvamento, così come richiesto e disciplinato per competenza dalla Ordinanza di Sicurezza Balneare predisposta Capitaneria di Porto della Spezia, e previa segnalazione alla stessa Capitaneria, deve essere apposta sulle spiagge libere la seguente opportuna segnaletica (redatta in più lingue): **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**;
- 2) in assenza di apposita segnalazione della zona di mare di 200 metri dalla riva e 100 metri dalle scogliere “destinata alla balneazione” mediante il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo in mare e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, detta segnalazione deve intendersi sostituita dalla seguente segnalazione (redatta in più lingue): **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”**;
- 3) in assenza di apposita segnalazione del limite (mt. 1,30 di profondità) entro il quale possono effettuare la balneazione i NON ESPERTI al nuoto “destinata alla balneazione sicura” mediante il posizionamento di **galleggianti di colore bianco** collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5 l'uno dall'altro, detta segnalazione deve intendersi sostituita dalla seguente segnalazione (redatta in più lingue): **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,30 di profondità) NON SEGNALATO”**;

ART. 8 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO



1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare - previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune - gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti.
2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo della Spezia.
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere tolti entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 del Codice della Navigazione e ai sensi delle leggi regionali n°1/2007 e n°23/2011 e da ogni altra disposizione di legge in materia;
3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Sarzana e trasmessa al Comando Intercomunale di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine ed agli Uffici Marittimi competenti per territorio per la pubblicazione nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione;
4. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla sua emissione e da tale data sostituirà, a tutti gli effetti, la propria precedente Ordinanza n. 65/2014 che si intende abrogata.

F.to IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Patrizia ROSSI)